

Regolamento di incentivazione alla partecipazione a progetti di ricerca finanziati attraverso bandi esterni

Art. 1 – Finalità

1. Al fine di promuovere e premiare il più ampio accesso dell'Ateneo ai fondi competitivi di ricerca di cui al successivo art. 2, l'Università degli Studi dell'Aquila, ai sensi dell' art. 24, comma 6, del Decreto Legislativo 30.03.2001 , n° 165 e dell'articolo 9 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e s.m.i., introduce un meccanismo di incentivazione alla partecipazione a progetti competitivi finanziati da enti esterni, pubblici e privati, ad esclusione delle risorse derivanti da prestazioni conto terzi disciplinate dallo specifico Regolamento di Ateneo.

2. Ai fini del presente regolamento per economie di gestione si intendono quelle che risultano, alla conclusione di progetti finanziati da soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali, dalla differenza tra ricavi e costi dei progetti.

Tali maggiori risorse disponibili sono a disposizione del responsabile scientifico del progetto per finanziare attività e costi non rendicontabili o, comunque, per favorire la disseminazione, gli ulteriori sviluppi scientifici e le eventuali applicazioni industriali dei risultati del progetto.

Art. 2 - Premialità a favore del personale a valere sulle economie di gestione dei fondi derivanti da progetti di ricerca competitivi

1. Se, dopo la presentazione del rendiconto finale, il pagamento dell'eventuale saldo da parte dell'ente finanziatore e scaduti i termini per gli ultimi audit, il progetto dovesse presentare delle economie di gestione, il 70% di queste (ove non utilizzate per le finalità di cui all'art.1 comma 2 entro l'esercizio finanziario) sarà utilizzato come premialità a favore del personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo, secondo un piano di riparto redatto dal responsabile del progetto, il 30% sarà invece destinato al Bilancio di Ateneo.

Il piano di riparto delle quote premiali (70% delle economie di gestione) prevede:

- almeno il 30% da destinare al fondo comune di Ateneo per la premialità del personale tecnico amministrativo;
- almeno il 30% da destinare alla costituzione di un fondo di premialità per professori e ricercatori, anche a tempo determinato, in relazione a specifici incarichi in attività di ricerca, didattica, terza missione e gestione, ulteriori rispetto a quelli obbligatori;
- la restante quota da destinare al personale direttamente coinvolto nel progetto.

Il piano di riparto, al netto della quota destinata ai fondi comuni, può assegnare premialità esclusivamente al personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo impiegato durante lo svolgimento del progetto e nel rispetto dei limiti di cui al comma 2.

La mancata presentazione del piano di riparto entro l'anno di chiusura contabile del progetto determina la totale imputazione delle economie di gestione, equamente ripartite, ai Fondi comuni di Ateneo per la premialità del personale.

2. Il piano di riparto dovrà distribuire un importo individuale per PTA e personale docente e ricercatore, tenendo conto che eventuali altri incentivi percepiti non siano superiori ai limiti previsti

dalla normativa e dalla contrattazione collettiva. Per gli incentivi erogati ai sensi del presente regolamento, al PTA non potranno essere distribuiti compensi superiori a quanto previsto dal Regolamento di disciplina degli incarichi conferiti direttamente dall'Università degli Studi dell'Aquila al proprio personale tecnico-amministrativo. A questi fini si considera per annualità quella in cui il progetto è stato chiuso. L'eventuale eccedenza determinata dall'applicazione dei suddetti limiti è ripartita equamente tra i Fondi comuni di Ateneo per la premialità del personale.

3. Il pagamento dei compensi deve avvenire entro l'ultimo anno di vita utile del progetto contabile (che segue la presentazione del rendiconto finale, il pagamento dell'eventuale saldo da parte dell'ente finanziatore e scaduti i termini per gli ultimi audit); dopo l'erogazione dei compensi il progetto contabile dovrà essere chiuso.

4. Il Consiglio del Dipartimento, verificata la sussistenza dei requisiti previsti da regolamenti e norme di legge, approva la richiesta e la trasferisce all'Amministrazione centrale.

Art. 3– Premialità per Principal Investigator di ERC

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano all'erogazione di compensi incentivanti ai professori e ricercatori universitari anche a tempo determinato che sono responsabili - in qualità di Principal Investigator - di progetti competitivi internazionali che consentono di destinare una quota di finanziamento per la premialità del PI, sul modello dei progetti finanziati dall' European Research Council (ERC), aventi l'Università degli Studi dell'Aquila come Host Institution.

2. Il Direttore del Dipartimento che ospita un Principal Investigator (PI) vincitore di un progetto competitivo internazionale, al fine di consentire il monitoraggio dell'andamento del progetto, nella prima seduta utile e comunque entro 6 mesi dall'assegnazione del progetto, comunica al Consiglio di Dipartimento:

a) l'avvenuta assegnazione del progetto;

b) la volontà del PI di ripartire le eventuali economie del progetto, avendo acquisito una apposita dichiarazione.

Il PI che non esprime tale volontà non può procedere al riparto di cui al successivo comma 4.

3. Al PI, con riferimento ai progetti competitivi internazionali, può essere riconosciuto, nell'ambito delle risorse del progetto, un compenso premiale nel corso della durata del progetto e al termine dello stesso.

4. La quota di finanziamento che può essere destinata all'erogazione del compenso non può eccedere, per ogni periodo di rendicontazione, il 50% del contributo relativo alle spese generali rendicontate ed erogate dall'ente finanziatore, così come verificato dal Responsabile della Segreteria amministrativo-contabile del Dipartimento. In ogni caso, la quota attribuita al PI, comprensiva degli oneri contributivi e fiscali a carico dell'ente, non può superare il limite massimo della retribuzione lorda di un RTD-B per ogni rendicontazione.

5. A seguito dell'incasso di ciascuna tranche di finanziamento da parte dell'ente finanziatore, il PI, previa verifica della sostenibilità complessiva del progetto, decide, nei limiti di cui al precedente comma 4, se e in che misura richiedere l'erogazione di un compenso.

6. Entro 3 mesi dall'incasso di ciascuna tranche, il PI fa richiesta di erogazione del compenso al Direttore del Dipartimento presso cui il progetto è gestito.

7. Il Consiglio del Dipartimento, verificata la sussistenza dei requisiti previsti da regolamenti e norme di legge, approva la richiesta e la trasferisce all'Amministrazione centrale.

Art. 4 Compenso aggiuntivo e premialità per il personale docente e tecnico-amministrativo afferente a Dipartimenti di eccellenza

1. Nei Dipartimenti che usufruiscono del "Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza" istituito dalla Legge 11 dicembre 2016 n. 232, art. 1 comma 314, una quota fino al 2% del budget complessivo del Progetto di eccellenza è destinata all'incentivazione del personale tecnico-amministrativo e docente. Di questa quota, il 40% confluisce nel fondo comune di Ateneo per la premialità del personale tecnico amministrativo e docente, il restante 60% è destinato a compensi aggiuntivi e premialità regolati secondo i commi seguenti.

2. I compensi a titolo di compenso aggiuntivo e premialità per il personale tecnico e amministrativo e docente afferente a Dipartimenti di eccellenza sono riconosciuti, a seguito di verifica dei risultati, a tutto il personale previsto nel progetto afferente ai Dipartimenti vincitori dei progetti di eccellenza e al personale dell'Amministrazione centrale coinvolto nella gestione di questi progetti.

3. Il pagamento dei compensi di cui al comma 2 avviene a cura dei competenti uffici dell'Amministrazione centrale, sulla base delle quote effettivamente incassate per ciascun Dipartimento a seguito della rendicontazione annuale e finale al Ministero.

Nel caso di mancato raggiungimento da parte del Dipartimento dei target di rendicontazione annuale previsti dal Ministero, la relativa quota destinata al presente compenso non può essere erogata al personale afferente al medesimo Dipartimento e al personale dell'Amministrazione centrale. Le eventuali economie che si conseguono su tale misura sono riportate all'annualità successiva e saranno erogate per la medesima finalità.

4. L'attribuzione del compenso avviene in base a un piano di riparto tra il personale di cui al comma 1. Il piano di riparto è proposto dal Responsabile del progetto e approvato dal Consiglio di Dipartimento. Il piano deliberato dal Dipartimento si riferisce individualmente ai dipendenti afferenti al Dipartimento stesso e complessivamente a quelli dell'Amministrazione centrale coinvolti nel progetto per il successivo riparto ad opera dell'organo responsabile della struttura organizzativa.

Per gli incentivi erogati ai sensi del presente regolamento, non potranno essere distribuiti compensi superiori al 30% dello stipendio annuo lordo il cui importo si cumula all'interno del Regolamento di disciplina degli incarichi conferiti direttamente dall'Università degli Studi dell'Aquila al proprio personale tecnico-amministrativo.

Art. 5- Limiti di erogazione della premialità al personale docente e ricercatore

1. La distribuzione delle somme al personale dipendente in applicazione del presente Regolamento non può essere effettuata se tali somme, unite alle altre competenze accessorie percepite nell'anno, eccedono i limiti previsti dalla disciplina di Ateneo in materia.

2. In ogni caso i compensi previsti rientrano tra le somme che concorrono al limite di cui all'art. 23-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni.

3. Tutti i compensi di cui al presente Regolamento sono assoggettati alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali previste per i redditi da lavoro dipendente. Nell'ambito delle risorse destinate ai

compensi cui al presente Regolamento devono essere compresi gli oneri contributivi e fiscali a carico dell'Ateneo.

4. Il controllo sul rispetto del limite di cui al comma 1 del presente articolo è svolto annualmente dal competente Ufficio dell'Amministrazione centrale l'anno successivo a quello di pagamento, con riserva di recupero sul trattamento stipendiale delle somme eccedenti il limite stesso. Le somme recuperate confluiscono nelle risorse di cui all'art. 2.

5. Ai docenti e ricercatori è consentito optare per la trasformazione dei compensi in fondi di ricerca, purché tale opzione venga esercitata prima del pagamento.

Art. 6- Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo dalla data di pubblicazione del Decreto Rettorale di emanazione sull'Albo Ufficiale di Ateneo.

2. Le precedenti disposizioni si applicano ai progetti rendicontati successivamente al 1 gennaio 2020 che non abbiano alla data di entrata in vigore del presente regolamento già concluso la fase di audit. la fase di audit.